



Sent. 577/24

Rep. 626/24

Liq. Contr. 33/24

Liq. Contr. 34/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XIV

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- Presidente
- Giudice rel.
- Giudice

nel procedimento n. 1302/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Sig.ri

con l'avv.

nella qualità di Gestore della Crisi, nominato dall'Organismo di composizione della crisi Protezione Sociale Italiana – "Segretariato sociale di Roma"

- Ricorrenti -

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso da per il tramite del Gestore della Crisi.

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI;

rilevato che i ricorrenti hanno presentato un'unica domanda in quanto conviventi di fatto ex art. 66, comma 2 del CCII – che qualifica "membri della stessa famiglia" anche le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto – e formano un nucleo familiare composto dai medesimi ricorrenti conviventi e da una figlia minore (vds. docc. 4-7 ricorso);

rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di consumatori, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 268 c. 1 CCII gli stessi

sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2024 ed entrato in vigore il 28 settembre 2024, immediatamente applicabile anche alle procedure pendenti, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare *"le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni"* e deve altresì contenere *"l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo"*, secondo cui *"quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"*;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del Gestore della crisi nominato dall'OCC nella persona dell'Avv. la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori (vds. relazione del Gestore della Crisi, Allegato A al ricorso);

rilevato che le cause dell'indebitamento sono individuate dal Gestore della Crisi *"in eventi di natura esogena confluenti nel venir meno della principale risorsa reddituale del nucleo familiare che depauperava irrimediabilmente le risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni assunte"* (vds. Pagg. 8-9 relazione del Gestore della Crisi, Allegato A al ricorso);

rilevato che, nello specifico, la situazione di indebitamento trae origine dalla crisi dell'attività commerciale della

era socio lavoratore, a seguito dell'emergenza pandemica da Covid e dell'apertura di un punto a 100 metri dall'esercizio commerciale, con conseguente impossibilità del nucleo familiare di far fronte all'adempimento dei propri debiti verso per contratto di mutuo ipotecario, nonché dei debiti per imposte e per forniture di merce legati alla pregressa attività commerciale del

rilevato che trattasi di eventi non prevedibili e non imputabili ai ricorrenti, ai quali non può essere contestata l'assenza di diligenza nell'assunzione delle obbligazioni;

rilevato che il gestore, nella propria relazione, ha attestato che l'attivo da distribuire ai creditori si ricaverebbe: i) dalla vendita dell'immobile, di proprietà dei ricorrenti al 50% ciascuno, sito in ^{censito} al NCEU

rendita catastale euro
dalla porzione disponibile di reddito da lavoro dei ricorrenti, libero dalle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, composto dai ricorrenti e da una figlia minore; iii) dalla vendita dell'autovettura intestata alla

rilevato che il Gestore della crisi, nella propria relazione, ha elaborato un "Prospetto di Piano Familiare di Liquidazione Controllata", attestandone la fattibilità e la coerenza (vds. pagg. 41-45 relazione citata);

rilevato che la allegazione di tale prospetto non è richiesta dalla legge ai fini dell'accesso alla procedura di liquidazione controllata ex art. 267 CCII, potendo il piano in questione costituire al più una mera prospettazione degli esiti della liquidazione controllata e del probabile grado di soddisfacimento dei creditori;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei debitori;

rilevato che i debitori hanno messo a disposizione dei propri creditori, sia personali sia solidali, l'intero loro patrimonio;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata dei
- 2) Nomina Giudice Delegato
- 3) Nomina liquidatore l'OCC nella persona
- 4) Ordina ai ricorrenti di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, **il termine perentorio di giorni 90** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di

rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCL. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;

6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li delengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione (salvo autorizzare debitore o terzi ad usare taluno di essi);

7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;

8) dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- entro 5 giorni dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attribuire alla procedura, formulando specifica proposta in merito;

9) dispone che ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. f) e g) e comma 4, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente, al debitore ed al liquidatore nominato.

Roma, 9/10/24



PV 1302/2024

Il Giudice Est.

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposito in Cancelleria



Roma, li 10/10/2024

